

SENTENZA

Cass. pen., sez. VI, ud. 8 giugno 2022 (dep. 23 agosto 2022), n. 31534

Presidente Petruzzellis – Relatore Calvanese

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza del 9 marzo 2021 che aveva condannato l'imputato E.M.A. per i reati di maltrattamenti in famiglia (capo A, art. 572 c.p., comma 1 e 2, dal 2017 al 22 agosto 2020) e lesioni personali dolose (capo B, art. 61 c.p., n. 2, artt. 81,582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 5.1 e art. 577 c.p., n. 1, il 19 settembre 2019 e il 16 giugno 2018) in danno dei figli minori alla pena di anni due e mesi due di reclusione.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A) nel reato di cui all'art. 571 c.p., e vizio di motivazione.

La Corte di appello si è limitata a replicare le motivazioni del primo giudice, pur riconoscendo la grave condizione familiare in cui avvenivano i fatti, segnalata dal ricorrente con l'appello.

In particolare, la Corte di appello nulla ha motivato sulla attendibilità delle persone offese – alle quali erano attribuite anche condotte dolose (come per il figlio O.) – riportando asetticamente le loro deposizioni, spesso in contrasto con altre evidenze probatorie, quale fonte di prova dei loro maltrattamenti.

Spetterà alla Corte di cassazione valutare la totale mancanza e contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, ove i giudici sostenevano “la modalità costante ed abituale” delle condotte dell'imputato, non indicando a sostegno null'altro che prove in contrasto tra loro e viziate da palese e diffusa genericità narrativa. Si tratta di motivazione mancante e comunque molto superficiale non avendo fornito alcun elemento idoneo e preciso per controbattere le copiose puntualizzazioni difensive fornite nelle censure di appello.

Privo di motivazione è anche il rigetto dell'istanza per la riqualificazione del fatto di cui al capo A) nel reato di cui all'art. 571 c.p.: come illustrato nell'appello le azioni del ricorrente, al pari di quelle della madre dei figli – avevano l'unica finalità di tentare di correggere il comportamento deviato di quest'ultimi, in un contesto di continuo deterioramento dell'ambiente domestico.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. Il ricorso articola infatti critiche generiche e non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, che ha a sua volta definito l'appello proposto dall'imputato generico e privo di una effettiva contestazione delle risultanze probatorie.

Secondo la Corte di appello, il ricorrente si era limitato a definire il figlio “bugiardo” e sollecitare una ricostruzione della vicenda solo al fine di giustificare le condotte contestate con i comportamenti dei figli.

In tale prospettiva correttamente la Corte di appello ha richiamato il quadro probatorio a carico dell'imputato come accertato in primo grado e ha ritenuto irrilevante ad escludere la responsabilità per il reato di maltrattamenti la condotta tenuta dei figli minori, che, per quanto latamente provocatoria nei confronti dell'imputato, non potevano in ogni caso giustificare l'adozione da parte di questi di misure violente quale forma di educazione “abituale” dei minori tenuta per anni, viepiù in ragione del frequentissimo stato di ubriachezza in cui questi si trovava.

La risposta fornita dalla Corte di appello rendeva pertanto evidente che non poteva neppure procedersi alla derubricazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 571 c.p., avendo la Suprema Corte costantemente affermato che, nel caso di uso sistematico di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minore affidato, anche se sorretto da “animus corrigendi”, deve escludersi la configurabilità del meno grave delitto previsto dall'art. 571 c.p. (tra tante, (Sez. 3, n. 17810 del 06/11/2018, dep. 2019, Rv. 275701).

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila Euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.